

REGOLAMENTO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Articolo 1 – Funzioni di Polizia Locale

1. In attuazione dell'articolo 12 del Regolamento istitutivo e di organizzazione del Corpo di Polizia Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 30 novembre 2000, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 29 maggio 2007, viene adottato il presente Regolamento di gestione ed organizzazione del Corpo di Polizia Provinciale.
2. Il presente Regolamento di gestione ed organizzazione disciplina l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del regolamento sopra citato da parte del Corpo di Polizia Provinciale.
3. Il Corpo di Polizia Provinciale, nel perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, collabora con gli altri Settori e Servizi dell'Amministrazione.

Articolo 2 - Corpo di Polizia Provinciale ed attribuzioni degli appartenenti al Corpo

1. L'esercizio delle funzioni di Polizia di cui all'articolo 1 viene svolto dal Corpo di Polizia Provinciale.
2. Al Presidente della Provincia o al Consigliere delegato, competono la vigilanza sul servizio e il potere di impartire direttive al Comandante del Corpo per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. I rapporti con gli organi di informazione su ogni singolo fatto relativo all'espletamento del servizio sono tenuti dal Presidente o dal Consigliere delegato
4. Gli appartenenti al Corpo nell'ambito territoriale della Provincia e nei limiti delle proprie attribuzioni esercitano le funzioni previste dalle vigenti leggi.
5. Nei limiti delle proprie competenze e nelle materie attribuite, trasferite o delegate il Corpo coopera con le altre forze di Polizia.

Articolo 3 - Funzioni di Polizia Giudiziaria

1. Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento istitutivo gli appartenenti al Corpo rivestono la qualifica di agenti o ufficiali di Polizia Giudiziaria nei casi e secondo i limiti previsti dalla legge.
2. Nell'esercizio delle funzioni di Agente e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria il personale del Corpo dipende funzionalmente dalla competente Autorità Giudiziaria, fermi restando gli obblighi ed i limiti derivanti dal rapporto di servizio e, comunque, nel rispetto di previe intese fra le dette autorità e l'Amministrazione.

Articolo 4 - Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza

1. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di agente di Pubblica Sicurezza, il personale del Corpo dipende funzionalmente dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, fermi restando gli obblighi ed i limiti derivanti dal rapporto di servizio e, comunque, nel rispetto di previe intese fra le dette Autorità e l'Amministrazione.

Articolo 5 - Servizio di Polizia Stradale

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale espletano i servizi di Polizia Stradale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 285/1992 nell'ambito territoriale di competenza.

Articolo 6 – Articolazione del personale del Corpo

1. Le qualifiche degli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono disciplinate dalla legge regionale.
2. Gli appartenenti al Corpo, ferme restando le attribuzioni e responsabilità, rispondono della propria attività al Comandante, le cui specifiche attribuzioni sono disciplinate dal presente Regolamento.

Articolo 7 – Struttura organizzativa del Corpo

1. La struttura organizzativa territoriale, i Nuclei Specialistici nell'ambito di quelli elencati dall'articolo 9 del Regolamento istitutivo e di organizzazione generale del Corpo, oltre alla dotazione organica del Corpo, sono stabiliti con provvedimento del Presidente della Provincia.
2. A ciascun Nucleo specialistico può essere preposto un Responsabile appartenente alla categoria giuridica D del CCNL degli Enti Locali, individuato dal Comandante, il quale coordina tutto il personale appartenente al medesimo Nucleo.
3. In caso di mancanza o assenza del Responsabile del Nucleo specialistico, i relativi compiti sono svolti dal Comandante.
4. Oltre agli ambiti di competenza dei sopra citati Nuclei specialistici, il Presidente può suddividere il territorio provinciale in Aree geograficamente omogenee e istituire uno o più Distaccamenti.
5. Con provvedimento del Comandante, possono essere istituiti Uffici di Staff per la trattazione di materie determinate, agli stessi sarà preposto un Ufficiale.

Articolo 8 – Attribuzioni del Comandante

1. Il Comandante:
 - a) sovrintende all'attività degli appartenenti al Corpo;
 - b) emana le direttive e vigila sull'espletamento dei servizi conformemente agli obiettivi ed ai programmi dell'Amministrazione;
 - c) dispone, in conformità alla normativa vigente, alle norme contrattuali ed ai regolamenti, i servizi del personale secondo le specifiche necessità;
 - d) adotta o propone all'Amministrazione tutte le misure necessarie per il miglioramento dell'attività istituzionale del Corpo e del suo adeguamento alle nuove normative;
 - e) trasmette, per quanto di propria competenza, gli atti ed i rapporti alle Autorità competenti in base alle leggi vigenti;
 - f) cura la formazione del Corpo compatibilmente con le risorse finanziarie;
 - g) partecipa, se richiesto dal Presidente della Provincia o dal Consigliere delegato, alle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
2. Il Comandante può essere dispensato dall'assegnazione in via continuativa dell'arma in dotazione.

Articolo 9 – Nomina e attribuzioni del Vice Comandante

1. Il Presidente della Provincia può nominare il Vice Comandante del Corpo, individuandolo tra gli appartenenti alla posizione giuridica D, tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata nel Corpo e della esperienza operativa maturata in tutti i Nuclei Specialistici individuati dal Presidente ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.
2. Il Vice Comandante sostituisce il Comandante nei casi di assenza o impedimento in tutte le sue attribuzioni, eccezion fatta per quelle espressamente demandate dal Comandante ad altro funzionario di polizia provinciale.

3. Al Vice Comandante possono essere attribuiti, in via ordinaria, compiti gestionali riferiti a una o più materie oppure a uno specifico ambito geografico.

Articolo 10 - Attribuzioni degli Ufficiali

1. Agli Ufficiali compete la responsabilità del personale loro assegnato. Essi traducono in ordini di servizio le direttive ricevute.
2. Gli Ufficiali organizzano tutti i servizi ordinari, con foglio di servizio di norma mensile, dandone comunicazione almeno 7 giorni prima, e quelli straordinari, controllandone l'esecuzione.
3. Nello specifico provvedono:
 - a) a vigilare sulla condotta del personale assegnato promuovendo i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio;
 - b) ad intervenire direttamente nelle più delicate operazioni inerenti il servizio ed in generale in qualsiasi altra attività di competenza ove necessiti la sua esperienza e preparazione professionale o quando appositamente comandato;
 - c) nell'ambito delle disposizioni impartite a disporre, anche d'iniziativa, tutti i provvedimenti necessari all'espletamento dei compiti d'istituto;
 - d) a proporre al Comandante tutte le misure necessarie per il miglioramento dei servizi cui è assegnato;
 - e) ad assicurarsi della trasmissione delle cose sequestrate alle Autorità competenti;
 - f) a raccogliere e valutare le indicazioni dal personale assegnato relativamente all'espletamento del servizio, anche attraverso il controllo dei fogli di servizio inoltrati dagli Agenti;
 - g) ad accertare che i mezzi di trasporto, le armi, le divise, e qualsiasi altro materiale della Provincia in dotazione o in uso al personale assegnato siano usati esclusivamente durante il servizio e per ragioni di servizio, nonché mantenuti in perfetta efficienza, verificando i consumi per quanto attiene ai munizionamenti ed ai mezzi di trasporto;
 - h) a proporre al Comandante il piano ferie del personale assegnato e le altre eventuali necessità di servizio come da normativa vigente;
 - i) a curare la tenuta dei registri di cui al successivo articolo 21.
4. Agli Ufficiali sono applicabili le disposizioni del presente Regolamento relative agli Agenti in quanto compatibili con le specifiche disposizioni previste dal presente articolo.
5. In caso di assenza per qualsiasi motivo gli Ufficiali informano tempestivamente il Comandante.

Articolo 11 – Attribuzioni degli Agenti

1. Gli Agenti, nell'espletamento delle loro funzioni, sono tenuti a:
 - a) eseguire gli ordini emanati dai superiori gerarchici;
 - b) partecipare al corso di prima formazione durante il periodo di prova;
 - c) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate nelle materie di competenza le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze provinciali e le disposizioni emanate dalle Autorità competenti;
 - d) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
 - e) custodire con la massima cura e diligenza il materiale ed i mezzi in dotazione;
 - f) compilare i fogli di servizio su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi all'attività espletata;
 - g) partecipare a corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione, organizzati dall'Amministrazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;
 - h) apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature informatiche e tecniche in uso per la necessità dei servizi;
 - i) partecipare alle riunioni di servizio indette dal Comandante e dagli Ufficiali;

- j) partecipare alle sessioni di addestramento all'uso delle armi in dotazione;
- k) collaborare, se richiesti e nei limiti delle proprie attribuzioni, con l'Autorità Giudiziaria e le Forze di Polizia dello Stato;
- l) collaborare, se richiesto, all'interno del sistema educativo e formativo, allo sviluppo delle conoscenze e delle tematiche relative alle loro attribuzioni;
- m) collaborare con gli altri corpi di Polizia Locale nell'ambito delle proprie competenze e in caso di calamità naturali o disastri;
- n) esercitare funzioni di rappresentanza ed assicurare la scorta d'onore al gonfalone e al Presidente della Provincia, in occasione di manifestazioni o cerimonie istituzionali.

Articolo 12 – Doveri degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo rispettano tutte le norme previste in materia di pubblico impiego, di Contratti degli Enti Locali e del Codice di Comportamento.
2. I rapporti tra gli appartenenti al Corpo, indipendentemente dalla qualifica, devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
3. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a comportarsi con la massima correttezza e lealtà nei confronti di superiori e colleghi, evitando nel modo più assoluto di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità, il decoro e la dignità personale degli stessi.
4. Il personale del Corpo deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.
5. Il personale del Corpo deve astenersi dal porre in atto comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizi all'onore ed al prestigio dell'Amministrazione e del Corpo stesso.
6. Il personale del Corpo è tenuto a comunicare tempestivamente al Direttore del Settore Personale ed al Comandante eventuali situazioni soggettive relative a incarichi pubblici o professionali al fine di valutare eventuali incompatibilità con i doveri di imparzialità e correttezza.
7. Tutto il personale è tenuto ad osservare scrupolosamente l'orario di servizio e ad assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, sostituendosi a vicenda in caso di assenza o di impedimento, in modo da assicurare il miglior andamento del servizio.
8. Rientra nei doveri d'ufficio il concorrere al miglior espletamento del servizio con proposte e segnalazioni, in particolare relazionando dei fatti gli Ufficiali sovraordinati e il Comandante.
9. Debbono mantenere il più scrupoloso segreto su tutte le attività svolte e sulle notizie di cui sono venuti a conoscenza per ragioni di ufficio.

Articolo 13 – Divieti

1. Agli appartenenti al Corpo è vietato:
 - a) l'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito del territorio provinciale;
 - b) prestarsi, anche gratuitamente per la soluzione di esposti e ricorsi in riferimento a fattispecie riguardanti il servizio;
 - c) allontanarsi dal luogo di servizio assegnato, salvo validi motivi, con l'obbligo, in questo caso, di informare tempestivamente gli Ufficiali;
 - d) attendere durante il servizio ad attività estranee all'ufficio;
 - e) utilizzare in qualsiasi modo fuori dall'orario di servizio gli automezzi, le armi e tutto quanto fornito dall'Amministrazione per l'espletamento dei compiti istituzionali.

Articolo 14 - Rapporto gerarchico ed ottemperanza agli ordini

1. Il Corpo deve attenersi alle disposizioni assunte dagli Organi dell'Amministrazione.
2. L'ordinamento gerarchico del Corpo è determinato dalle qualifiche funzionali ricoperte dagli appartenenti (Comandante, Ufficiali, Agenti) e, a parità di qualifica, dall'anzianità di servizio.
3. Ai soli fini gerarchici, per anzianità di servizio si intende il periodo continuativo di servizio svolto dai dipendenti di ruolo all'interno del Corpo e nella medesima qualifica funzionale.
4. A parità di periodo l'anzianità è determinata con riferimento alla graduatoria del concorso d'accesso, ove esistente, ed in mancanza, dall'età.
5. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a seguire con scrupolo il comportamento in servizio del personale che da lui dipende funzionalmente e a rilevare eventuali violazioni disciplinari per l'adozione tempestiva, a cura degli organi a ciò preposti, delle opportune misure previste dalla normativa vigente.
6. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire in modo pronto, rispettoso e leale, le disposizioni e gli ordini inerenti al servizio impartiti dai superiori gerarchici, salvo ritengano dette disposizioni e ordini palesemente illegittimi. In tal caso essi devono farne immediata rimostranza al superiore, dichiarandone le ragioni. Se la disposizione o l'ordine vengono rinnovati per iscritto il rimostrante ha il dovere di eseguirli.
7. In situazioni di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto illegittimo e come tale rappresentato al superiore gerarchico che lo ha impartito deve essere eseguito se viene rinnovato anche verbalmente. In ogni caso, al termine del servizio, il superiore gerarchico ha l'obbligo di confermare per iscritto l'ordine precedentemente rinnovato verbalmente.
8. Non devono comunque essere eseguiti disposizioni o ordini dei superiori quando gli atti che ne conseguano siano vietati dalle leggi penali. In tale caso l'appartenente al Corpo è tenuto ad informare immediatamente il superiore gerarchicamente sovraordinato a quello che ha impartito la disposizione o l'ordine.

Articolo 15 – Uniforme

1. Gli appartenenti al Corpo, quando sono in servizio, devono indossare l'uniforme fornita dalla Provincia di Brescia, completa di distintivi di grado, così come previsto dalle vigenti disposizioni, nella foggia descritta ed approvata nelle forme di legge, con l'obbligo di mantenerla pulita e in buono stato.
2. Particolari e motivate esigenze di servizio possono consentire l'uso di abiti civili, previa autorizzazione del Comandante del Corpo.
3. E' assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme, nonché indossare altri indumenti o distintivi visibili.
4. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valor civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dalla Repubblica.
5. Il Presidente della Provincia può tuttavia autorizzare il personale che lo richieda a fregiarsi di altre onorificenze e brevetti conseguiti o di distintivi connessi al tipo di servizio prestato.
6. E' vietato, altresì, indossare la divisa fuori dall'orario di servizio, salvo che nella percorrenza casa-sede di servizio e viceversa.
7. Il personale deve avere particolare cura della propria persona, evitando l'uso di accessori che possano alterare l'aspetto formale dell'uniforme.

Articolo 16 - Il saluto

1. Gli appartenenti al Corpo in divisa sono tenuti al saluto, secondo le modalità in uso nei Corpi di Polizia dello Stato, nei confronti delle autorità civili, militari e religiose, nonché dei propri superiori gerarchici.

2. I superiori devono rispondere al saluto.
3. Il saluto è altresì una testimonianza di cortesia nei confronti del cittadino nei rapporti di servizio.

Articolo 17 - Responsabilità penale, civile e disciplinare

1. La responsabilità penale, civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo è disciplinata dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Articolo 18 - Riconoscimenti di ordine morale

1. La Provincia di Brescia concede agli appartenenti al Corpo che si siano distinti per lodevole comportamento in servizio i seguenti riconoscimenti di ordine morale:
 - Elogio del Comandante;
 - Encomio solenne del Presidente della Provincia.
2. Il Presidente della Provincia può inoltre approvare la proposta di concessione della medaglia al valor civile agli appartenenti al Corpo che abbiano compiuto atti di particolare coraggio

Articolo 19 – Sede di lavoro e orario di lavoro

1. Ogni singolo appartenente al Corpo è assegnato ad una sede di lavoro.
2. L'orario di lavoro settimanale è quello fissato dalla contrattazione nazionale e dai regolamenti dell'Ente per tutto il personale e i criteri generali vengono definiti dalla contrattazione decentrata.
3. L'orario di lavoro copre tutto l'arco settimanale e si articola, di norma, in tre turni, uno antimeridiano, uno pomeridiano e uno serale, in modo da coprire la fascia dalle ore 6,00 alle ore 24,00 con programmazione mensile. Per esigenze particolari e motivate potranno essere comandate anche articolazioni di orario diverse, in particolare per i servizi notturni, fatta salva la concertazione e nel rispetto di eventuali accordi.
4. La giornata lavorativa sarà convalidata dallo strumento di rilevazione delle presenze, tramite controlli di tipo automatico.
5. Qualora necessità particolari lo richiedano, gli appartenenti al Corpo sono tenuti a prestare servizio al di fuori della fascia oraria ordinaria di cui al precedente comma 3, anche in eccedenza all'orario di lavoro secondo le norme e gli accordi decentrati vigenti.
6. Agli appartenenti al Corpo della Polizia Provinciale sarà applicato l'istituto contrattuale della reperibilità, nei modi e conformemente agli accordi decentrati così come previsto dal C.C.N.L. degli Enti Locali.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento valgono per l'orario di servizio le norme e le disposizioni vigenti in materia per il restante personale della Provincia di Brescia, fatte salve quelle di carattere speciale applicabili al personale dell'area vigilanza.

Articolo 20 - Patrocinio legale ed assicurazione

1. La Provincia di Brescia assicura piena assistenza legale in sede processuale, fin dai primi atti dei procedimenti, a favore degli appartenenti al Corpo secondo le modalità previste dalle vigenti norme contrattuali e dalle direttive interne.

Articolo 21 - Registri di servizio

1. Il Comandante del Corpo, in relazione alle esigenze di servizio ed agli obblighi di legge, dispone quali registri dovranno essere istituiti presso la sede del Corpo, nei Distaccamenti o di altre eventuali articolazioni territoriali.
2. I registri istituiti dovranno essere tenuti ordinatamente e con modalità tali da non poter essere manomessi o contraffatti.
3. Prima di essere posti in uso i registri dovranno essere vidimati dal Comandante e, una volta completati, dovranno essere custoditi presso gli uffici del Comando del Corpo per un periodo non inferiore a un anno.
4. Il Comandante del Corpo, anche attraverso gli Ufficiali, effettua controlli periodici sull'istituzione, la tenuta e la conservazione dei registri.
5. Tutti i registri istituiti potranno essere visionati, previa richiesta scritta e motivata al Comandante del Corpo, dagli appartenenti al Corpo che devono attenersi al disposto dell'articolo 12, comma 9.
6. Negli uffici del Comando del Corpo o di eventuali articolazioni territoriali vengono inoltre conservate le disposizioni di servizio, le leggi e i regolamenti relativi alle materie di competenza nonché, debitamente custodite, le copie dei processi verbali e dei rapporti redatti dagli appartenenti al Corpo.

Articolo 22 - Tessera di riconoscimento - Placca matricola

1. Ai sensi del punto 4 del comma 2 dell'articolo 6 della legge 65/86 e delle disposizioni regionali in materia, gli appartenenti al Corpo sono muniti di una tessera di riconoscimento, riportante le qualifiche di legge, firmata dal Comandante, che dovranno portare sempre con sé ed esibire ogni qualvolta sia necessario dimostrare la loro qualifica.
2. Sono inoltre muniti di una placca metallica di servizio, recante il numero di matricola, da portare all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme o esibita unitamente alla tessera di riconoscimento quando il servizio è svolto in abiti civili ai sensi dell'articolo 15, comma 2.
3. Gli appartenenti al Corpo sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e della placca matricola.
4. La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione qualora il dipendente cessi definitivamente dal servizio o sia sospeso dal servizio per motivi di ordine disciplinare e giudiziario

Articolo 23 – Armamento

1. Tutti i servizi espletati dal Corpo di Polizia Provinciale devono essere svolti con l'arma in dotazione.
2. Gli appartenenti al Corpo sono dotati di armi a canna corta e di fucile consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, con relative munizioni, opportunamente stabiliti con provvedimento del Comandante in ragione delle caratteristiche tecniche riportate alle esigenze del servizio.
3. Dette armi e munizioni sono consegnate in via continuativa a titolo di detenzione e di uso e la Provincia di Brescia rimane l'unica e legittima proprietaria.
4. Le armi sono consegnate esclusivamente per lo svolgimento dei compiti d'istituto e l'uso eventuale delle stesse è strettamente limitato a casi di eccezionale pericolo e assoluta necessità.
5. Il Comandante, inoltre, può assegnare in dotazione agli appartenenti al Corpo, in relazione alle esigenze di servizio, gli strumenti di coazione fisica consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
6. E' tassativamente vietato agli appartenenti al Corpo alterare l'armamento, il munizionamento ed i mezzi di coazione fisica in dotazione o porre in servizio armi, munizionamento o mezzi di coazione fisica diversi da quelli assegnati.

7. Ferme restando le disposizioni di legge che ne regolano in generale l'utilizzo e l'impiego, le armi ed i mezzi di coazione fisica in dotazione vengono portati ed impiegati secondo precise modalità stabilite dal Comandante e illustrate nell'ambito dei programmi di formazione.
8. Sugli appartenenti al Corpo incombono personalmente le responsabilità di legge e regolamentari per la detenzione e l'uso delle armi, delle munizioni e dei mezzi di coazione fisica;
9. Al fine del porto delle armi di cui ai commi precedenti il Presidente della Provincia richiede al Prefetto la qualità di agente di Pubblica Sicurezza per gli appartenenti al Corpo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, legge 65/ 86;
10. Per quanto riguarda le modalità di armamento degli appartenenti al Corpo, nonché la tipologia e il numero di armi in dotazione, di addestramento al loro uso e di tenuta e custodia delle stesse, si osserveranno, oltre alle norme contenute nel presente Regolamento e per quanto dalle medesime non previsto, le disposizioni di carattere generale dettate dal decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145.
11. L'arma d'ordinanza è dotazione personale. Deve essere custodita con la massima cura e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo.
12. Su richiesta dell'appartenente al Corpo e previa autorizzazione del Comandante, l'arma a canna lunga può essere conservata presso l'Armeria.
13. Con provvedimento del Comandante può essere prevista la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.
14. Il munizionamento da impiegare è stabilito dal Comandante del Corpo.
15. Per gli interventi di riequilibrio biologico e sanitario e di cattura di animali, possono essere usate munizioni spezzate o sostanze narcotizzanti e anestetizzanti, previa autorizzazione da parte del Comandante.
16. A ogni appartenente al Corpo viene assegnata, a corredo dell'arma di ordinanza, una scorta di cartucce del tipo consentito per la difesa personale per arma corta e di cartucce per l'arma lunga in dotazione, da conservare come riserva permanente, in numero da determinarsi, secondo le esigenze del servizio, da parte del Comandante.
17. Il Comandante procede al ritiro temporaneo delle armi in dotazione ai singoli appartenenti al Corpo nei casi di assenza continuativa e prolungata dal servizio, di sospensione cautelare ed ogniqualvolta ciò sia ritenuto opportuno in relazione a specifiche e motivate esigenze cautelari.
18. La cessazione definitiva dal servizio obbliga l'appartenente al Corpo alla immediata riconsegna delle armi di ordinanza e del loro munizionamento.

Articolo 24 – Addestramento

1. Il Comandante programma, organizza e dispone corsi permanenti di addestramento, con particolare riguardo alla pratica della difesa personale e delle tecniche di Polizia, allo scopo di sviluppare e mantenere la condizione fisica e tecnico-professionale indispensabile per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
2. Gli appartenenti al Corpo partecipano inoltre a corsi permanenti di addestramento all'uso delle armi da fuoco e degli strumenti di coazione fisica eventualmente in dotazione, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
3. Il controllo sulle modalità dell'addestramento è affidato al Comandante del Corpo, che può avvalersi, per la realizzazione dei corsi anche di personale qualificato esterno al Corpo.

Articolo 25 - Accesso alle varie qualifiche del Corpo, avanzamento, inquadramento giuridico del personale e profili professionali

1. L'accesso alle varie qualifiche del Corpo, l'avanzamento, l'inquadramento giuridico del personale ed i relativi profili professionali sono disciplinati dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Articolo 26 – Disposizioni per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di Lavoro

1. In relazione alle attività del Corpo di Polizia Provinciale, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, il Datore di Lavoro ha l'obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori. A tale obbligo si applicano tutte le disposizioni e le prescrizioni di legge nonché le disposizioni descritte nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che il Datore di Lavoro redige e tiene aggiornato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituisce la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione e di protezione individuate e programmate riferito al Settore Polizia Provinciale.
2. In conformità alla normativa vigente si configurano come Preposti i seguenti soggetti:
 - Comandante del Corpo;
 - Ufficiali;
 - Agenti.

Ai Preposti sono affidate le responsabilità operative, con particolare riferimento al coordinamento dei lavoratori.

Ai Preposti è affidata la responsabilità di controllo dell'attuazione delle misure di sicurezza e del rispetto delle disposizioni aziendali in materia, da parte dei singoli lavoratori, sull'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale, delle macchine, delle attrezzature di lavoro e delle sostanze.

Ai Preposti è delegata la responsabilità di addestramento dei neo-assunti sull'uso di apparecchiature, sostanze e nuove tecnologie, sotto la guida del Comandante e degli Ufficiali.

Articolo 27 - Norme finali

1. Il presente Regolamento, composto da n. 27 articoli, sostituisce e abroga il regolamento precedente e entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Brescia.